



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 134 del 11 Settembre 2020

# **DIPARTIMENTO AGRICOLTURA**

# Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA L'AQUILA Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it

e-mail: bura@regione.abruzzo.it Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

# Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

# Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c)il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e)le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

# PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale:
- c)i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
   e)i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.
- Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
- 2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
- 3.I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

# NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

n	/	١	т	١.	т	т	7	т
Р	ŀ	ŀ	ŀ	ί.	I	İ	1	1

Ι.,	2ggi	Regola	amenti	Atti	della	Regione	e dello	Stato
$\perp$	USS1,	ILCZUIC	<i>aiii</i>	11111	uciia	INCEIUIIC	c uciio	Julio

ATTI	DEL	.I.A	RF	GIO	NF

DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

GIUNTA REGIONALE

# DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

# DETERMINAZIONE 01.06.2020, N. DPD/178

# DETERMINAZIONE 16.06.2020, N. DPD/208

L.R. 06.03.1980, n. 16– Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di "porzione di fabbricato civile abitazione, muro di contenimento, accesso carraio, pozzo e coltura agraria" – Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Bucchianico (CH) - Ditta PELLEGRINI Andrea.......8

# DETERMINAZIONE 16.06.2020, N. DPD/209

# DETERMINAZIONE 13.07.2020, N. DPD/273

# DETERMINAZIONE 24.07.2020, N. DPD/290

# DETERMINAZIONE 24.07.2020, N. DPD/291

# DETERMINAZIONE 24.07.2020, N. DPD/292

DETERMINAZIONE 24.07.2020, N. DPD/293
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Prato, giardino strada di accesso a civile abitazione in bitume di roccia calcarea di graniglia 15/30 o grigliate cementizio" – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta POMPONIO Luig POMPONIO Michele, POMPONIO Giulio e POMPONIO Samanta
DETERMINAZIONE 24.07.2020, N. DPD/294
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Prato, giardino strada di accesso a civile abitazione in bitume di roccia calcarea di graniglia 15/30 o grigliate cementizio" – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta RUSSOMANNO Maria
DETERMINAZIONE 24.07.2020, N. DPD/295
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso d' "Seminativo" – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta CIONO Elisa
DETERMINAZIONE 27.07.2020, N. DPD/299
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Oliveto" - Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta LA VIOLI Sabia35
DETERMINAZIONE 27.07.2020, N. DPD/300
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso d' "Seminativo" – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta GIAMBATTISTA Filomena
DETERMINAZIONE 30.07.2020, N. DPD/311
LL.RR. 35/86 e 134/98 "Trasferimento fondi delle aree tratturali al patrimonio del Comune d VASTO (CH)4"

# PARTE I Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato ATTI DELLA REGIONE DETERMINAZIONI DIRETTORIALI

DETERMINAZIONE N

DPD/178

DEL

01/06/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "seminativo irriguo" – Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Fossacesia (CH) - Ditta STANTE Giovanni.

### LA DIRETTRICE

- VISTI:
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";
- l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

### RICHIAMATE

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35
   "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio" e successive modificazioni Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 20/05/2020 prot.n. RA/0151913/20, la Ditta STANTE Giovanni, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Fossacesia (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila-Foggia, rilasciato con atto n. DH41/528 del 12/05/2015;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0154174/20 del 26/05/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota prot.n. 3265 del 03.12.1984;

### EVIDENZIATO CHE

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;

- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0154174/20 del 26/05/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

- 1) di disporre a favore del Sig. STANTE Giovanni nato a Lanciano (CH) il 16.02.1971 e residente a Fossacesia (CH) in Via SP ex SS16 per il Sangro 139, il rinnovo della concessione precaria:
  - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
  - per l'uso di seminativo irriguo e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
  - per la superficie di circa mq. 12.000, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Fossacesia (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 49 e 51;
- di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttorio allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0154174/20 del 26/05/2020, è pari ad euro €. 101,07;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0154174/20 del 26/05/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
     Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22);
  - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione:
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0154174/20 del 26/05/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e

tratturi;

- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE N.	DPD/208	DEL	16/06/2020

**OGGETTO** 

L.R. 06.03.1980, n. 16– Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di "porzione di fabbricato civile abitazione, muro di contenimento, accesso carraio, pozzo e coltura agraria" – Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Bucchianico (CH) - Ditta PELLEGRINI Andrea.

### LA DIRETTRICE

### VISTI

- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";
- l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo:
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

### RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692:
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio" e successive modificazioni Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti in data 18.02.2020 prot. RA/0047893/20, la Ditta PELLEGRINI Andrea, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Bucchianico (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila-Foggia, rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. DH41/26 del 15.01.2015 intestato al Sig. Pellegrini Enzo;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0160722/20 del 28/05/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 16422-A datata 21.11.2019;

# EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

<sup>&</sup>quot;PELLEGRINI ANDREA 2020.doc"

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0160722/20 del 28/05/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

### DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste:
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018:
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 del 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedimentali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
  - che l'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

- di disporre a favore del Sig. PELLEGRINI Andrea nato a Chieti il 23.07.1962 e residente a Bucchianico (CH) nella C/da Colle Marcone 59, il rinnovo e voltura della concessione precaria di suolo tratturale;
  - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
  - per l'uso di porzione di fabbricato di civile abitazione, muro di contenimento, accesso carraio, pozzo e coltura agraria e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
  - per la superficie di circa mq. 650, a corpo e non a misura, della zona del Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Bucchianico (CH), distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 122/B;
- di stabilire chela suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0160722/20 del 28/05/2020, è pari a euro €. 131,00;
- 4) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0160722/20 del 28/05/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali -Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
  - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o

<sup>&</sup>quot;PELLEGRINI ANDREA 2020.doc"

- la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0160722/20 del 28/05/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE N.	DPD/209	DEL	16/06/2020

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "seminativo" – Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Villamagna (CH) - Ditta D'ONOFRIO Alberto.

### LA DIRETTRICE

- VISTI:
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";
- l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la
  competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo:
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

### RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio" e successive modificazioni Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti in data 24/02/2020 prot.n. RA/0053874/20, la Ditta D'ONOFRIO Alberto, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Villamagna (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila-Foggia, rilasciato con atto n. DH41/25 del 15/01/2015;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0160722/20 del 28/05/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota prot.n. 3265 del 03.12.1984;

### EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0160722/20 del 28/05/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

### DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedimentali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
  - che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi:

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

- di disporre a favore del Sig. D'ONOFRIO Alberto nato a Villamagna (CH) il 28.02.1940 ed ivi residente in C/da Piana 101, il rinnovo della concessione precaria:
  - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
  - per l'uso di seminativo e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
  - per la superficie di circa mq. 5.740, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Villamagna (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 6/A e 6/B;
- di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttorio allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0160722/20 del 28/05/2020, è pari ad euro €. 98,50;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0160722/20 del 28/05/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
     Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22);
  - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle

- condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0160722/20 del 28/05/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE N.	DPD/273	DEL	13/07/2020
-------------------	---------	-----	------------

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "seminativo" – Tratturo Celano-Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta DI PIZIO Vito.

### LA DIRETTRICE

- VISTI:
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";
- l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la
  competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

### RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio" e successive modificazioni Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Ovest di Avezzano(AQ) in data 03/07/2020 prot.n. RA0201302/20, la Ditta DI PIZIO Vito, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano-Foggia, rilasciato con atto n. DH31/451 del 04/06/2013;

VISTA la nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano –Ufficio Autorizzazioni, Licenze, Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da Calamità, procedure UMA di Avezzano n. RA0201864/20 del 03/07/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota prot.n. 3265 del 03.12.1984:

# **EVIDENZIATO CHE:**

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da Calamità , procedure UMA di Avezzano, n. RA0201864/20 del 03/07/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2017 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione:

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

- di disporre a favore del Sig. DI PIZIO Vito nato a Celano il 11/03/1951 ed ivi residente in Via Masaccio, 49-, il rinnovo della concessione precaria:
  - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2017 e fino al 31.10.2022;
  - per l'uso di seminativo e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
  - per la superficie di circa mq. 2.520, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo Celano-Foggia in Comune di Celano (AQ), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 45/A 45/C;
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttorio allegata alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano n. RA0201864/20 del 03/07/2020, è pari ad euro € 17.61;
- di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c
  postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100
  L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0201864/20 del 03/07/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
     Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22);
  - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano Ufficio Autorizzazioni, Licenze, Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da Calamità, procedure UMA di Avezzano n. RA RA0201864/20 del 03/07/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi:

- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE N.	DPD/290	DEL	24/07/2020

### OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Prato, giardino, area pertinenza immobile di civile abitazione, strada di accesso in bitume di roccia calcarea di graniglia 15/30 o grigliato cementizio e porzione di fabbricato di civile abitazione" – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI FONZO Mario e DI FONZO Silvino.

### LA DIRETTRICE

- VISTI:
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";
- l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la
  competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

### RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio" e successive modificazioni Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola:

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH) - in data 11/06/2020 prot.n. RA/0176165/20, la Ditta DI FONZO Mario e DI FONZO Silvino, ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano – Cupello;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH), prot. n. RA/0212589/20 del 14/07/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota prot.n. 15792-A del 08/11/2019;

# EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;

- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per la concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH), prot. n. RA/0212589/20 del 14/07/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77:

- di disporre a favore del Sig. DI FONZO Mario nato a Scerni (CH) il 05/12/1963 ed ivi residente in C,da Tratturo n. 68 e il Sig. DI FONZO Silvino nato a Scerni il 13/01/1939 ed ivi residente in C.da Tratturo n. 76, la concessione precaria di suolo tratturale:
  - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
  - per l'uso di "Prato, giardino, area pertinenza immobile di civile abitazione, strada di accesso in bitume di roccia calcarea di graniglia 15/30 o in grigliato cementizio e porzione di fabbricato di civile abitazione" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
  - per la superficie di circa mq. 495, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo Lanciano Cupello in Comune di Scerni (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 263 (Fg. 13 p.lle n. 620 -1359 954 4422 4423);
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttorio allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH), prot. n. RA/0212589/20 del 14/07/2020, è pari ad euro €. 129,11, nonché i canoni pregressi dovuti e non corrisposti dal 01/11/2015 al 31/10/2019 nella misura di € 649,00 comprensivi di interessi legali;
- di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c
  postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100
  L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0212589/20 del 14/07/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali -Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
  - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione:
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle

- condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0212589/20 del 14/07/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE N.	DPD/291	DEL	24/07/2020

### OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Prato, giardino, strada di accesso a civile abitazione in bitume di roccia calcarea di graniglia 15/30 o grigliato cementizio" – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta RANALLI Umberto.

### LA DIRETTRICE

- VISTI:
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";
- l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la
  competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

### RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio" e successive modificazioni Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH) - in data 11/06/2020 prot.n. RA/0176158/20, la Ditta RANALLI Umberto ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano – Cupello;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH), prot. n. RA/0212589/20 del 14/07/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota prot.n. 61 del 02/01/2020;

# EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza

amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per la concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH), prot. n. RA/0212589/20 del 14/07/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione:

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

- di disporre a favore del Sig. RANALLI Umberto nato a Scerni (CH) il 12/02/1938 ed ivi residente in C,da San Giacomo n. 6, la concessione precaria di suolo tratturale:
  - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
  - per l'uso di "Prato, giardino, strada di accesso a civile abitazione in bitume di roccia calcarea di graniglia 15/30 o grigliato cementizio" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
  - per la superficie di circa mq. 460, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo Lanciano Cupello in Comune di Scerni (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 211 (Fg. 24 p.lle n. 476 4010 406 385);
- di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttorio allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH), prot. n. RA/0212589/20 del 14/07/2020, è pari ad euro €. 129,11, nonché i canoni pregressi dovuti e non corrisposti dal 01/11/2015 al 31/10/2019 nella misura di € 649,00 comprensivi di interessi legali;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0212589/20 del 14/07/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
     Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22);
  - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0212589/20 del 14/07/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004:

- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE N.	DPD/292	DEL	24/07/2020

### OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Prato, giardino, strada di accesso a civile abitazione in bitume di roccia calcarea di graniglia 15/30 o grigliato cementizio" – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta PALMUCCI Carmine

### LA DIRETTRICE

- VISTI:
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";
- l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la
  competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

### RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio" e successive modificazioni Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH) - in data 11/06/2020 prot.n. RA/0176156/20, la Ditta PALMUCCI Carmine, ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano – Cupello;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH), prot. n. RA/0212589/20 del 14/07/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota prot.n. 15780-A del 08/11/2019;

# EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza

amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per la concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH), prot. n. RA/0212589/20 del 14/07/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione:

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

- 1) di disporre a favore del Sig. PALMUCCI Carmine nato a Scerni (CH) il 19/09/1948 e residente a Castel San Pietro Terme (BO) in via Emilia Levante n. 2273/A, la concessione precaria di suolo tratturale:
  - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
  - per l'uso di "Prato, giardino, strada di accesso a civile abitazione in bitume di roccia calcarea di graniglia 15/30 o grigliato cementizio" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
  - per la superficie di circa mq. 570, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo Lanciano Cupello in Comune di Scerni (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 294 (Fg. 13 p.lle n. 1217 1283 4456 4458);
- di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttorio allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH), prot. n. RA/0212589/20 del 14/07/2020, è pari ad euro €. 129,66, nonché i canoni pregressi dovuti e non corrisposti dal 01/11/2015 al 31/10/2019 nella misura di € 652,00 comprensivi di interessi legali;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0212589/20 del 14/07/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
     Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22);
  - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0212589/20 del 14/07/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004:

- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE N.	DPD/293	DEL	24/07/2020

### OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Prato, giardino, strada di accesso a civile abitazione in bitume di roccia calcarea di graniglia 15/30 o grigliato cementizio" – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta POMPONIO Luigi, POMPONIO Michele, POMPONIO Giulio e POMPONIO Samanta.

### LA DIRETTRICE

- VISTI:
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";
- l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la
  competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

### RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio" e successive modificazioni Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH) - in data 11/06/2020 prot.n. RA/0176159/20, la Ditta POMPONIO Luigi , POMPONIO Michele, POMPONIO Giulio e POMPONIO Samanta, ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano – Cupello;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH), prot. n. RA/0212589/20 del 14/07/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota prot.n. 15800-A del 08/11/2019;

# EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità

dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per la concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH), prot. n. RA/0212589/20 del 14/07/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

- 1) di disporre a favore del Sig. POMPONIO Luigi nato a Scerni (CH) il 14/03/1944 ed ivi residente in Via Addolorata n. 14, del Sig. POMPONIO Michele nato a Torino il 21/06/1971 ed ivi residente in via Domodossola n. 20, del Sig. POMPONIO Giulio nato a Torino il 23/01/1974 e residente a Siena in via A. De Gasperi n. 15 e della Sig.ra POMPONIO Samanta nata ad Atessa il 12/01/1984 e residente a Bergamo in via Pelabrocco n. 4, la concessione precaria di suolo tratturale:
  - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
  - per l'uso di "Prato, giardino, strada di accesso a civile abitazione in bitume di roccia calcarea di graniglia 15/30 o grigliato cementizio" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
  - per la superficie di circa mq. 295, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo Lanciano Cupello in Comune di Scerni (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 277 (Fg. 13 p.lle n. 619 4022 953);
- 2) di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttorio allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH), prot. n. RA/0212589/20 del 14/07/2020, è pari ad euro €. 129,11, nonché i canoni pregressi dovuti e non corrisposti dal 01/11/2015 al 31/10/2019 nella misura di € 649,00 comprensivi di interessi legali;
- di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c
  postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100
  L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0212589/20 del 14/07/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali -Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
  - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione:
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).

- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0212589/20 del 14/07/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE N.	DPD/294	DEL	24/07/2020

### OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Prato, giardino, strada di accesso a civile abitazione in bitume di roccia calcarea di graniglia 15/30 o grigliato cementizio" – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta RUSSOMANNO Maria

### LA DIRETTRICE

- VISTI:
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";
- l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la
  competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

### RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio" e successive modificazioni Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH) - in data 11/06/2020 prot.n. RA/0176156/20, la Ditta RUSSOMANNO Maria, ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano – Cupello;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH), prot. n. RA/0212589/20 del 14/07/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota prot.n. 62-A del 02/0182020;

# EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza

amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per la concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH), prot. n. RA/0212589/20 del 14/07/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione:

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

- 1) di disporre a favore della Sig.ra RUSSOMANNO Maria nata a Cesa (CE) il 09/11/1959 e residente a Scerni (CH) in C.da San Giacomo n. 14, la concessione precaria di suolo tratturale:
  - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
  - per l'uso di "Prato, giardino, strada di accesso a civile abitazione in bitume di roccia calcarea di graniglia 15/30 o grigliato cementizio" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
  - per la superficie di circa mq. 1080, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo Lanciano Cupello in Comune di Scerni (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 209 (Fg. 25 p.lle n. 4-1-426-407-4001);
- di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttorio allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH), prot. n. RA/0212589/20 del 14/07/2020, è pari ad euro €. 134,77, nonché i canoni pregressi dovuti e non corrisposti dal 01/11/2015 al 31/10/2019 nella misura di € 678,00 comprensivi di interessi legali;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0212589/20 del 14/07/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
     Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22);
  - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0212589/20 del 14/07/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004:

- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE N	DDD/205	DEL	24/07/2020
DETERMINAZIONE N.	DPD/295	DEL	24/07/2020

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo" – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta CIONCI Elisa

### LA DIRETTRICE

- VISTI:
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";
- l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la
  competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

### RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio" e successive modificazioni Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH) - in data 02/07/2020 prot. n. RA/0200326/20, la Ditta CIONCI Elisa, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano – Cupello rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DH41/441 del 15.04.2015

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH), prot. n. RA/0212589/20 del 14/07/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota prot. n. 3265 del 03.12.1984;

### **EVIDENZIATO CHE:**

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH), prot. n. RA/0212589/20 del 14/07/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77:

- di disporre a favore della Sig.ra CIONCI Elisa nata il 15/03/1960 e residente a Pescara (PE) in via Cesare Battisti n. 139, il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale:
  - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
  - per l'uso di "Seminativo" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
  - per la superficie di circa mq. 5.200, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo Lanciano Cupello in Comune di Scerni (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 70 82;
- di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttorio allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH), prot. n. RA/0212589/20 del 14/07/2020, è pari ad euro €. 54,00;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0212589/20 del 14/07/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
     Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22);
  - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione:
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0212589/20 del 14/07/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e

tratturi;

- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE N.	DPD/299	DEL	27/07/2020
-------------------	---------	-----	------------

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Oliveto" – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta LA VIOLA Sabia.

### LA DIRETTRICE

- VISTI:
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";
- l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la
  competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo:
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

### RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio" e successive modificazioni Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamento con sede in Lanciano (CH) - in data 14/07/2020 prot. n. RA/0212849/20, la Ditta LA VIOLA Sabia, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DPD/180 del 01/12/2015;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti, con sede in Lanciano(CH), prot. n. RA/0219413/20 del 21/07/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota prot. n. 3265 del 03.12.1984;

# EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA/0219413/20 del 21/07/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77:

- 1) di disporre a favore della Sig.ra LA VIOLA Sabia nata a Torino di Sangro il 07/11/1943 e residente a Carate Brianza in via Largo Longoni n. 6, il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale:
  - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
  - per l'uso di "Oliveto" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
  - per la superficie di circa mq. 2.313, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo L'Aquila Foggia in Comune di Torino di Sangro (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 24/a;
- di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttorio allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA/0219413/20 del 21/07/2020, è pari ad euro € 34,70;
- di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n RA/0219413/20 del 21/07/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
     Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22);
  - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0219413/20 del 21/07/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi:

- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE N.	DPD/300	DEL	27/07/2020

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo" – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta GIAMBATTISTA Filomena.

### LA DIRETTRICE

- VISTI
- la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";
- l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la
  competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
- la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";
- il D.lgs. 22.01.2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6Luglio 2002 n. 137;
- la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;
- il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D.lgs. 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;
- il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

# RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;
- la deliberazione di G.R. n. 462 del 26.05.2008 avente per oggetto L.R. 06.03.1980, n.16 –L.R. 29.07.1986, n.35 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio" e successive modificazioni Adeguamento canoni per concessioni di suoli tratturali con destinazione avente natura extra agricola;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH) - in data 16/07/2020 prot. n. RA/0215796/20, la Ditta GIAMBATTISTA Filomena, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Castel Frentano (CH) appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DH41/724 del 07/06/2015;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti, con sede in Lanciano(CH), prot. n. RA/0219413/20 del 21/07/2020 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota prot. n. 3265 del 03.12.1984;

# EVIDENZIATO CHE:

- la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni;
- le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza

amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni medesimi;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D.lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA/0219413/20 del 21/07/2020, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77:

- 1) di disporre a favore della Sig.ra GIAMBATTISTA Filomena nata a Castel Frentano il 24/01/1945 ed ivi residente in via De Thomasis n. 3, il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale:
  - per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dall'01.11.2019 e fino al 31.10.2024;
  - per l'uso di "seminativo" e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5);
  - per la superficie di circa mq. 1.440, a corpo e non a misura, delle zone del Tratturo Centurelle Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH), distinte sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 206;
- di stabilire che la suddetta concessione rientra nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale sarà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 3) di stabilire che l'ammontare del canone annuo dovuto, quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttorio allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, procedure UMA e Pagamenti con sede in Lanciano (CH), prot. n. RA/0219413/20 del 21/07/2020, è pari ad euro € 10,50;
- 4) di stabilire che anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n RA/0219413/20 del 21/07/2020, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
- 6) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
     Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22);
  - divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione:
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 7) Di stabilire che la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0219413/20 del 21/07/2020 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.lgs. 42/2004;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e

tratturi;

- 10) di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 11) di stabilire che la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

VASTO (CH).

DETERMINAZIONE N.	DPD/311	DEL	30/07/2020
DIPARTIMENTO AGRICOL	TI ID A		
DIFARTIMENTO AGRICOL	IUNA		

OGGETTO LL.RR. 35/86 e 134/98 "Trasferimento fondi delle aree tratturali al patrimonio del Comune di

# LA DIRETTRICE

**VISTI** gli artt. 1, 2 e 5 della L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTI** i DD.MM. 15.06.1976, 20.03.1988 e 22.12.1983 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e il D. L vo 490/99 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico ed in particolare l'art.55;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il Demanio Armentizio", modificata ed integrata con la L.R. 134/98;

RILEVATO che le suddette leggi (LL.RR. 35/86 e 134/98) che prevedono il trasferimento al patrimonio dei Comuni dei fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani o frazioni definiti da strumenti urbanistici comunali e che detti fondi, fatta eccezione per quelli destinati a soddisfare esigenze di carattere pubblico e nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 22.12.1983 devono essere alienati secondo criteri e priorità fissati nella legge:

**VISTA** la Deliberazione n. 51 del 26.01.2000 con la quale la Giunta Regionale attribuisce al Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio la competenza di trasferire al patrimonio dei Comuni i fondi tratturali sopra indicati dando altresì le necessarie direttive sulle modalità del trasferimento degli atti e dei fascicoli delle pratiche;

**VISTA** altresì, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 462/2008 avente per oggetto "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la richiesta avanzata dal Comune di Vasto (CH) in data 18/10/2019 prot. n. 59540 acquisita agli atti al prot. RA 0292323/20 del 18/10/2019, per ottenere il trasferimento dei fondi tratturali identificati al catasto al foglio di mappa n. 41 particella n. 808, rispondenti ai criteri delle LL.RR. 35/86 e 134/98;

# VISTE:

- la nota del 13/11/2014 n. 07797, con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Dell'Abruzzo con esclusione della Città Dell'Aquila e i Comuni del Cratere, ha approvato il Piano Quadro Tratturi del Comune di Vasto (CH):
- la nota del 15/01/2016 prot. n. 218 con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, ha rilasciato l'Autorizzazione a Sanatoria del fabbricato residenziale di cui al foglio di mappa catastale n. 41 particella 808 – zona tratturale n. 234 alla ditta GIAMMICHELE Aurelio;

**DATO ATTO** che con e-mail acquisita agli atti in data 30/07/2020 al prot. RA 0230776/20, dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità, procedure UMA con sede in Vasto (CH), si comunica che, a seguito di verifica della

documentazione agli atti dell'Ufficio UMA di Vasto, il Sig. Giammichele Aurelio è in regola con il pagamento dei canoni demaniali per la concessione di suolo tratturale e nulla deve alla Regione;

**REPUTATO** di trasferire al Comune di Vasto (CH) il suolo tratturale così come individuato al catasto al foglio di mappa n. 41 particella n. 808, - zona tratturale n. 234;

**RITENUTO** ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 51/2000, di delegare il Dirigente protempore del Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Chieti alla consegna degli atti, dei fascicoli e della documentazione inerente al trasferimento dei fondi tratturali al Comune, mediante verbali redatti e sottoscritti dal medesimo Dirigente e dal funzionario dell'Amministrazione Comunale a ciò delegato;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

### **DETERMINA**

per le motivazioni esposte in narrativa:

- 1) sono trasferiti al patrimonio del Comune di VASTO (CH) i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o frazioni definiti da strumenti urbanistici comunali così come individuati al catasto al foglio di mappa n. 41 particella n. 808, zona tratturale n. 234;I suddetti fondi saranno alienati con le priorità e le eccezioni previste dalle sopra citate leggi Regionali.
- 2) di delegare al Dirigente dello STA Abruzzo SUD di Chieti la consegna al Comune degli atti e dei fascicoli inerenti le concessioni precarie comunque rilasciate dall'autorità competente mediante verbali redatti e sottoscritti dal Dirigente medesimo e dal Funzionario dell'Amministrazione Comunale a ciò delegato;
- 3) di procedere per gli adempimenti attuati in applicazione degli artt. 1, 2 e 5 della L.R. 16/80 e degli artt. 11 e 12 della L.R. 35/86 e successive modifiche ed integrazioni , alla definizione , da parte del Dirigente dello STA Abruzzo SUD di Chieti del Dipartimento Agricoltura di tutte le concessioni precarie e le eventuali occupazioni abusive in atto al fine del recupero dei canoni pregressi dovuti e non versati all'erario Regionale da parte dei possessori dei terreni tratturali senza titolo legittimo o con titolo legittimo scaduto ;
- 4) di provvedere, con successivi verbali di consegna, da redigersi con le stesse modalità sopra descritte e previo recupero dei canoni dovuti, alla trasmissione al Comune di VASTO (CH) dei fascicoli delle ditte concessionarie il cui canone si estinguerà alla naturale scadenza;
- 5) l'eventuale richiesta di alienazione, avanzata dai possessori delle concessioni di cui ai punti 4 e 5 precedenti potrà essere concessa dal Comune di VASTO (CH) solo successivamente alla trasmissione da parte dello STA Abruzzo SUD di Chieti, delle istruttorie, attestanti il recupero dei canoni pregressi dovuti e non versati all'erario Regionale (art. 11 L.R. 35/86 e successive modifiche e integrazioni);
- 6) le alienazioni da parte del Comune devono essere eseguite, comunque, secondo le disposizioni previste dal D. Lvo 490/99, art. 55;
- 7) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.





Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa

Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale

> Centralino 0862 3631 Tel. 0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it e-mail: bura@regione.abruzzo.it Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it